



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

RELAZIONE SUL CONTROLLO DEL PIANO DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE AL 31.12.2020

Deliberazione n. 10 del 19 maggio 2022





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SUL CONTROLLO DEL
PIANO DI REVISIONE ORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DALLA REGIONE VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE AL
31.12.2020**

Relatore: Consigliere Fabrizio Gentile

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati: Debora Marina Marra e Sabrina Scarfone.



Deliberazione n. 10/2022

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 3

composta dai magistrati:

Franco Massi	presidente
Roberto D'Alessandro	consigliere
Fabrizio Gentile	consigliere relatore
Sara Bordet	consigliere

nell'adunanza in camera di consiglio del 19 maggio 2022;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti") e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

Visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100;

Vista la deliberazione della Sezione plenaria 16 febbraio 2022, n. 2, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2022;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 16 febbraio 2022, n. 3, con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 179/2010;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 16 marzo 2022, n. 3 con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2022, l'istruttoria sul controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione Valle d'Aosta, effettuati ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è stata affidata al consigliere Fabrizio Gentile;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l'art. 85, commi 2 e 3, lett. e), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020 n. 70;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 263;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l'art. 26; visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e in particolare, gli artt. 1,2,4,6 e 8;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, e, in particolare, gli artt. 1 e 2;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l'art. 26, comma 1; visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, e, in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, e, in particolare, l'art. 16, commi 6 e 7; visti i provvedimenti di carattere organizzativo adottati dal Segretario generale della Corte dei conti e, in particolare, da ultimo, le circolari 9 marzo 2021, n. 11, 30 marzo 2021, n. 13, 16 luglio 2021, n. 24, 13 ottobre 2021, n. 35, 14 ottobre 2021, n. 36 e 26 ottobre 2021, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 31 dicembre 2021, n. 341, recante *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero"*;

Vista l'ordinanza del Presidente 28 marzo 2022, n. 4 relativa alla definizione delle modalità del contraddittorio/confronto con le amministrazioni controllate, sulla base della quale ciascun magistrato istruttore si attiene a quanto previsto dai capitoli V e VI della deliberazione n. 12/2018/G in data 11 luglio 2018 citata in premessa, evidenziando - nello schema di relazione finale da sottoporre all'approvazione collegiale - le controdeduzioni formulate dall'amministrazione controllata in sede di "confronto-contraddittorio";

Vista la nota del 21 marzo 2022, prot. n. 216, con la quale il consigliere Gentile ha trasmesso all'Amministrazione regionale, al fine di acquisire - a norma del d. lgs. n. 179 del 2010 (art. 1, comma 3) - le deduzioni sullo schema di referto sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al 31.12.2020;

Vista la nota del 30 marzo 2022, con la quale l'Amministrazione regionale ha fatto pervenire le deduzioni allo schema di referto;

Vista l'ordinanza n. 12, del 17 maggio 2022 con cui è stata convocata l'odierna adunanza;

Visti gli esiti dell'attività istruttoria svolta;

Sentito il relatore, consigliere dott. Fabrizio Gentile;

DELIBERA

di approvare la "Relazione sul controllo del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al 31.12.2020" che alla presente si unisce, quale parte integrante.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Così deliberato in Aosta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022.

Il relatore

Fabrizio Gentile

Il presidente

Franco Massi

Depositata in segreteria il 19 maggio 2022

Il funzionario

Debora Marina Marra

INDICE

	Pag.
Premessa	5
1. Il quadro normativo	6
2. I controlli sul processo di razionalizzazione degli organismi partecipati	10
3. La revisione ordinaria della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	13
3.1 Attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 adottato nel 2020	13
3.2 Riscontro ai rilievi della Sezione di cui alla deliberazione n. 7/2021	16
3.3 La revisione ordinaria: quadro generale	17
3.4 Esiti della revisione: le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione	24
3.4.1. Partecipazioni dirette	24
3.4.2. Partecipazioni indirette	26
3.4.3. Le partecipazioni mantenute con azioni di razionalizzazione	29
4. Risultati economici delle società del settore degli impianti a fune	29
5. Partecipazioni indirette tramite C.V.A. S.p.A.	31
5.1. Risultati economici	33
6. Costi di funzionamento	35
6.1. Risultati raggiunti dalle società rispetto agli obiettivi di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1171/XV del 20 dicembre 2019 e n.184/XVI del 16 dicembre 2020	35
6.2. Obiettivi specifici per il 2022 e per il triennio 2022-2024	37
7. Gestione di personale in esubero	39
8. Risultati economici delle società a partecipazione regionale diretta	40
9. Considerazioni conclusive	44
 <i>Allegato</i>	 47

Premessa

In continuità con i precedenti referti, la presente relazione dà conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione, conformemente a quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito Testo unico o TUSP) in merito all'adempimento degli obblighi previsti per la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al 31 dicembre 2020.

Il presente referto concerne i dati contenuti nel provvedimento di revisione periodica adottato dalla Regione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del TUSP (c.d. terza revisione periodica), con riferimento alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dopo l'esame del quadro normativo di riferimento, sono stati analizzati i principali esiti della revisione effettuata dalla Regione, la coerenza degli stessi sotto il profilo motivazionale e con il TUSP e i principali dati economici limitatamente alle sole società partecipate direttamente.

In conclusione, il referto esamina i costi di funzionamento delle società partecipate, con particolare riguardo a quelli riconducibili al personale.

Ai fini delle analisi dei risultati economici per il raffronto con gli esercizi precedenti, sono state utilizzate, inoltre, le informazioni presenti nel Portale partecipazioni (gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze e costituito ai sensi dell'art. 15 del TUSP), la cui banca dati (in origine istituita dall'art. 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni della legge 11 agosto 2014, n.114) è implementata anche con i provvedimenti di approvazione dei piani di revisione societaria e dalle relative schede tecniche di dettaglio.

1. Il quadro normativo

L'art. 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto la trasmissione alla Corte dei conti delle deliberazioni di ricognizione delle partecipazioni "strettamente necessarie" al perseguitamento delle finalità istituzionali degli enti, per i dovuti controlli di regolarità e di legittimità, unitamente ai provvedimenti di assunzione di nuove partecipazioni.

Successivamente, l'art. 1, commi 611 e segg., della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie pubbliche, dirette e indirette, in modo da conseguirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015. Il medesimo articolo ha, infatti, previsto l'adozione di un piano operativo di razionalizzazione, corredata da una relazione tecnica (con relative modalità e tempi di attuazione, nonché con l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire); esso ha stabilito, inoltre, che detto piano dovesse essere comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nel sito Internet dell'ente pubblico, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La normativa in questione è nata con la finalità di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la tutela della concorrenza e del mercato. Le disposizioni della predetta legge sono state ritenute legittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 144/2016, in cui il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, cc. 611 e 612, della legge n. 190/2014, affermando che l'obiettivo perseguito dai richiamati commi andasse ricondotto a finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, attraverso modalità e assetti di coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia), ha successivamente previsto il riordino della disciplina sulle partecipazioni societarie, totali o parziali, detenute dalle amministrazioni pubbliche. La ricognizione di dette partecipazioni, prevista dapprima come strumento straordinario, è stata poi portata a regime nel nostro ordinamento giuridico dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), emendato dal successivo decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L’evoluzione del processo di razionalizzazione da strumento straordinario di verifica a strumento di carattere periodico ha mostrato la continuità dell’obiettivo legislativo di riordino del settore, richiedendo una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni da adottare di volta in volta (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

Il nuovo processo di razionalizzazione delle società partecipate, delineato nel d.lgs. n. 175/2016, consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica, disciplinate rispettivamente dagli artt. 24 e 20 del medesimo decreto, che costituiscono l’evoluzione della normativa recata dall’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014.

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ha rappresentato un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato sulla base della legge di stabilità 2015.

L’art. 24 del TUSP, in particolare, ha infatti posto a carico delle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni societarie l’obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall’art. 20 TUSP (i quali costituiscono i presupposti anche della razionalizzazione periodica). È stata poi stabilita la comunicazione dei risultati di tale ricognizione alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro (Ministero dell’economia e delle finanze), di cui all’art. 15 del medesimo Testo unico, per il tramite dell’applicativo “Partecipazioni- sezione revisione straordinaria”.

L’operazione di natura straordinaria ha costituito la base per la revisione periodica obbligatoria delle partecipazioni pubbliche, cui sono ora tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche. Anche i provvedimenti di revisione ordinaria, come i conseguenti piani, redatti annualmente (per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società) e corredati da una relazione tecnica, sono resi disponibili alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Per quanto concerne i tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del TUSP, la revisione periodica costituisce adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente; esso, per la prima volta, è stato realizzato nel 2018 (c.d. prima revisione periodica), in

relazione alla situazione al 31 dicembre 2017, mentre nel 2019 è stata effettuata la seconda revisione periodica, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018; nel 2020, gli enti hanno realizzato la terza revisione periodica, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 e, infine, nel 2021, è stata data attuazione alla quarta revisione periodica, oggetto del presente referto, con riferimento al quadro delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020.

Deve poi osservarsi che l'art. 4 del TUSP stabilisce le caratteristiche che permettono alle amministrazioni pubbliche la costituzione ed il mantenimento di partecipazioni in società, esclusivamente per le attività indicate nella norma.

Da evidenziare, inoltre, che il 25 maggio 2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Dall'esercizio 2015, dunque, le informazioni, non più inserite nel sistema SIQUEL, sono acquisite mediante l'applicativo Partecipazioni accessibile dal portale del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), nel quale le varie Amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti territoriali, sono tenute ad effettuare le relative comunicazioni. Con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha adottato una serie di linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, corredate da un modello standard dell'atto di riconoscimento e dei relativi esiti, da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti tenuti alla riconoscimento, al fine di agevolare il corretto adempimento delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016.

Tali indicazioni sono rivolte anche agli enti operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con i rispettivi ordinamenti. Esse trovano la loro *ratio* nel controllo degli equilibri di bilancio degli enti territoriali effettuato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Con deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha poi adottato un aggiornamento delle indicazioni già fornite con le precedenti linee di indirizzo (tenuto conto della continuità tra la revisione straordinaria e quella periodica), nonché del modello da utilizzare, che è stato integrato in taluni presupposti. La medesima Sezione, in particolare,

ha richiamato i principi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR circa l’obbligatorietà della cognizione - da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie – e la necessità di motivazione, da parte degli enti, in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci.

Una conseguenza dell’entrata a regime della revisione ordinaria è stata rappresentata dalla confluenza, nell’unico applicativo “Partecipazioni” del Portale del Tesoro, di dati ed esiti della razionalizzazione periodica, con le informazioni richieste ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti negli organi di governo delle società. È stato introdotto, così, un forte elemento di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti, ai quali, diversamente dal passato, si chiede di comunicare in banca dati le informazioni relative al censimento annuale e alla revisione periodica in un’unica soluzione, con il vantaggio di inserire una sola volta i dati di comune interesse. Va evidenziato, al riguardo, che la revisione periodica è incentrata sulle partecipazioni societarie, mentre il censimento annuale riguarda tutti gli organismi partecipati. La struttura di monitoraggio del Dipartimento del tesoro (Ministero dell’economia e delle finanze) ha pubblicato le linee operative relative all’unificazione del censimento annuale e della revisione periodica nel relativo sito (http://www.dt.mef.gov.it/it/news/razionalizzazione_partecipazioni_pubbliche.html).

2. I controlli sul processo di razionalizzazione degli organismi partecipati

La verifica sugli esiti della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche rappresenta un ambito rilevante dei controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

Il ruolo della magistratura contabile in tale settore, già delineato dalle disposizioni della legge finanziaria 2008 (art. 3, co. 28, l. n. 244/2007)¹ e confermato nella successiva normativa (art. 1, cc. 611 e 612, l. n. 190/2014), ha trovato l’assetto definitivo nel d.lgs. n. 175/2016.

La conferma, a regime, dell’obbligo per le amministrazioni di analizzare, periodicamente, l’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dimostra come nel Testo unico sia immanente l’obiettivo di contenere e razionalizzare il proliferare delle società a

¹ L’art. 3, co. 28, della l. n. 244/2007 prevedeva la trasmissione alla Corte delle deliberazioni di cognizione delle partecipazioni “strettamente necessarie” al perseguitamento delle finalità istituzionali degli enti, per i necessari controlli di regolarità e di legittimità, unitamente ai provvedimenti di assunzione di nuove partecipazioni.

partecipazione pubblica. Nel contempo, il d.lgs. n. 175/2016 prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione effettuata, che vanno comunicati, come detto, alla Sezione della Corte dei conti competente, nonché alla struttura del MEF (prevista dall'art. 15), deputata ad effettuare il monitoraggio sull'attuazione del Testo unico.

L'art. 20, co. 3, del Testo unico con riferimento ai piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nello specificare che gli stessi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ne prevede l'invio alla Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP. Il provvedimento di cognizione straordinaria deve essere trasmesso alla competente Sezione della Corte dei conti "perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo" (art. 24, co. 3). L'esito negativo di tale controllo può sfociare in una pronuncia di accertamento delle irregolarità, con la sollecitazione ad adottare misure correttive.

La cognizione delle partecipazioni detenute riguarda anche quelle indirette, di minima entità ed anche le partecipazioni in società "quate"; infatti la legge utilizza l'avverbio "tutte", sicché la cognizione è sempre necessaria, anche per attestarne l'assenza. La centralità del processo di razionalizzazione comporta, pertanto, l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni da adottare con riguardo al "portafoglio" delle partecipazioni. In tal senso i criteri dettati dall'art. 20, co. 2, del Tusp (richiamato dall'art. 24) sono di ausilio e di guida per le scelte che le amministrazioni devono operare nel caso si configurino i seguenti indici di criticità:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguitamento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 Tusp.

L'adempimento dell'obbligo di provvedere alla ricognizione in vista della razionalizzazione è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori, fermo restando che gli atti di scioglimento e di alienazione delle quote societarie restano disciplinati dalle disposizioni del codice civile (art. 24, co. 5, richiamato dall'art. 20, co. 7).

Nel caso della revisione periodica, gli enti locali inadempienti sono soggetti alle misure previste in sede di revisione straordinaria, nonché a sanzioni pecuniarie (da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00), fatto salvo il danno eventualmente contestato in sede di giudizio amministrativo-contabile. Nell'ambito della revisione straordinaria, decorso l'anno dalla disposta alienazione (o dall'omessa adozione dell'atto ricognitivo), gli enti sono tenuti ad avviare la procedura di liquidazione della quota e, nel contempo, sono soggetti al divieto di esercizio dei diritti sociali. Peraltro, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto una deroga temporanea a tale limitazione, introducendo il comma 5-bis all'articolo 24, che ha sospeso l'efficacia dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (concernente gli effetti impeditivi dei diritti di socio) sino al 31 dicembre 2021 per le società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. In forza di tale deroga *“l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è autorizzata a non procedere all'alienazione”*.

Il Testo unico ha, poi, confermato gli incentivi alle dismissioni previsti dalle norme pregresse, richiamate dall'art. 20, co. 6, del Tusp. Sebbene gli esiti della ricognizione siano rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, tale valutazione deve essere espressamente motivata con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta (che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, sia in una misura di razionalizzazione, articolata in: contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione).

La trasmissione dei piani operativi, così come l'invio delle deliberazioni di ricognizione, soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte sul *“Gruppo ente territoriale”*.

In definitiva, l'esercizio del potere discrezionale, per non essere viziato, deve rispettare il vincolo di scopo indicato dal complesso normativo del d.lgs. n. 175/2016, in forza del quale possono essere costituite società, ovvero acquisite o mantenute partecipazioni, solo se l'oggetto dell'attività sociale sia strettamente necessario al perseguitamento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico.

3. La revisione ordinaria della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

La Regione ha approvato la revisione ordinaria, di cui all'art. 20 del TUSP, delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, con deliberazione del Consiglio regionale n. 1126/XVI del 16 dicembre 2021. La Regione ha specificato di aver utilizzato l'allegato contenuto nelle "Linee guida Dipartimento del Tesoro-Corte dei conti", opportunamente modificato, al fine di rendere più agevole la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro.

3.1 Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 adottato nel 2020

L'art. 20, comma 4, del TUSP dispone che, in caso di adozione dei provvedimenti di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni *"approvano una relazione sull'attuazione del piano"*, evidenziando i risultati ottenuti e trasmettendo la stessa, oltre che alla struttura di cui all'art. 15, alla Sezione di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.

Come per gli anni precedenti, tale relazione non risulta allegata al piano, ma la Regione, nelle premesse della deliberazione del Consiglio regionale n. 1126/XVI del 16 dicembre 2021, adempie all'obbligo normativo, dando conto dei risultati conseguiti con riferimento alla precedente revisione ordinaria approvata con deliberazione n. 184/XV del 16 dicembre 2020 e riferita alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, sulla quale si è espressa questa Sezione con deliberazione n. 7/2021.

Nel dettaglio, la Regione ha illustrato i seguenti risultati conseguiti.

In merito a **IPLA Spa** (Istituto per le piante da legno e l'ambiente S.p.A..), la Regione ha comunicato che è stato chiesto alla società di procedere alla liquidazione della partecipazione, sottolineando che *"la società nel proprio piano industriale 2021/2023 (...)"*

definisce come già avviate le procedure per l'uscita del socio Regione Autonoma Valle d'Aosta". Con lettera del 21 gennaio 2022, la Regione ha, inoltre, specificato che la società ha comunicato che l'Amministratore Unico, sentito il Collegio sindacale, "ha deliberato, in data 23 dicembre 2021, di avviare la procedura di liquidazione della partecipazione azionaria della Regione Autonoma Valle d'Aosta. La Società ha evidenziato, a tal fine, che sarà trasmessa agli organi di controllo della Società una proposta di valorizzazione della partecipazione."

Relativamente alla partecipazione in **Air Vallée Spa in fallimento**, tenuto conto che la procedura di fallimento non è ancora conclusa, la società Finaosta Spa risulta ancora iscritta tra gli azionisti della società con una quota pari allo 0,11% del capitale sociale (valore nominale: euro 5.437,509). La Regione ha specificato che sussistono *"cause ostative alla chiusura della procedura, che è prevista per il 31/12/2022, come riportato nel rapporto riepilogativo (...) del curatore fallimentare, dal quale risulta un importo totale ammesso al passivo superiore al "presumibile" attivo da realizzare."*

- Banca di Credito Cooperativo Valdostana sc.:

a) con riferimento all'esclusione del socio Struttura Valle d'Aosta S.r.l., la Regione ha comunicato che il Consiglio di amministrazione della Banca ne ha deliberato l'esclusione dalla propria compagine sociale (percentuale posseduta 0,011%, pari a trenta quote); in data 18 ottobre 2021 la Banca di Credito Cooperativo Valdostana ha liquidato n. 30 azioni del valore di euro 5,16 codauna per un controvalore totale pari a euro 154,80;

b) con riferimento all'esclusione del socio Cervino S.p.A., la Regione ha specificato che la Banca Bcc Valdostana ha deliberato, in data 9 dicembre 2019, l'esclusione del socio Cervino S.p.A. dalla compagine sociale e che la liquidazione delle quote non risulta ancora effettuata.

- Cooperativa Forza e Luce di Aosta sc.: la procedura di alienazione si è conclusa, essendo avvenuta la liquidazione della quota, pari a euro 10,32, nel novembre 2020.

- Maison Cly S.r.l.: la Regione ha comunicato che il 21 aprile 2021 il Consiglio di amministrazione della società ha accettato la richiesta di recesso del socio Cervino Spa e, contestualmente, ha comunicato il *valore negativo del patrimonio netto, a seguito di una svalutazione per perdite durevoli riferibile al valore delle immobilizzazioni materiali. Quanto detto avrebbe determinato, pertanto, un valore di rimborso della quota di partecipazione posseduta dalla società Cervino Spa pari a euro zero. La società Cervino Spa, su istanza della Regione, ha richiesto alla società Maison Cly S.r.l. di effettuare ulteriori valutazioni e riflessioni in ordine al valore della*

quota oggetto di recesso. La Regione ha evidenziato che sono ancora in corso le interlocuzioni in argomento tra le due società”;

- Alpifidi sc (ex Valfidi sc):

a) Finaosta Spa: relativamente al recesso, la Regione ha specificato che non sono ancora scaduti i termini (180 giorni) per la liquidazione della quota (pari a euro 100.000), in quanto il bilancio di esercizio è stato approvato il 28 maggio 2021;

b) Cervino Spa: la società ha inviato la domanda di recesso e liquidazione della propria quota di capitale (circa 600 euro). Alpifidi sc ha informato la società che la liquidazione della quota spettante avverrà entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio.

- CVA Smart Energy S.r.l.: la Regione ha specificato che, con atto notarile, la società CVA Vento S.r.l. ha modificato la propria denominazione sociale in CVA Eos S.r.l., mantenendo invariati gli altri dati societari; è stata perfezionata la fusione per incorporazione della società Wind Farm Monteverde S.r.l a s.u. nella società CVA Eos S.r.l. Con deliberazione del 15 luglio 2021, il gruppo CVA ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione della società CVA Smart Energy S.r.l nella società CVA Eos S.r.l., con cancellazione della stessa a decorrere dal 30 settembre 2021.

- Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa: la Regione ha specificato di aver proceduto all'acquisizione dell'intera quota di partecipazione detenuta da Finaosta Spa, al fine di accorpore sotto un unico soggetto l'assetto proprietario della società per la successiva fusione con la società In.Va. Spa, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 816/2020. La Regione risulta essere proprietaria dell'intera quota. L'atto di fusione è stato fissato per il giorno 22 novembre 2021. L'efficacia decorrerà dal 31 dicembre 2021, così come precisato dalla società.

- Struttura Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste Structure S.r.l.: la Regione ha informato che è stata approvata la rivisitazione del piano di risanamento della società Struttura VDA S.r.l., trasmessa a questa Sezione in data 11 ottobre 2021. La Regione ha incaricato Finaosta Spa e Struttura VDA S.r.l di effettuare il monitoraggio in ordine all'effettiva realizzazione delle attività facenti parte del Piano di risanamento.

3.2 Riscontro ai rilievi della Sezione di cui alla deliberazione n. 7/2021.

La Sezione, con deliberazione n. 7/2021, nella quale era stata esaminata la precedente revisione ordinaria effettuata dalla Regione, aveva formulato alcuni rilievi di cui si fornisce una sintetica rappresentazione.

- 1) Relativamente alle società **R.A.V. S.p.A. e Aeroporto Valle d'Aosta S.p.A.**, che presentavano una ripetuta chiusura negativa dei bilanci, la Sezione ha invitato la Regione, tenuto anche conto della quota di partecipazione detenuta (per R.A.V. 42%, che, considerando le azioni speciali, risulta del 52,03%; per AVDA del 49%), a monitorare le perdite delle società e a prevedere comunque tempestive azioni di razionalizzazione volte a superare o evitare la predetta criticità;
- 2) la Sezione ha rilevato che la società **Reveal La Thuile scrl** presenta un fatturato decisamente al di sotto del livello richiesto dalla normativa e registra, nel quinquennio preso in esame, tre esercizi in perdita, oltre che un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Ciò premesso, la Sezione ha invitato la Regione a valutare con maggiore attenzione tale partecipazione indiretta, prevedendo apposite misure di razionalizzazione o la dismissione;
- 3) in ultimo, posto che erano state rilevate alcune ritardate conclusioni di programmate alienazioni delle partecipazioni societarie o la presenza di procedure di liquidazione di società partecipate avviate da tempo e non ancora concluse, la Sezione ha ribadito la necessità di attuare un costante e incisivo monitoraggio sui processi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, dirette ed indirette, al fine di accelerare le procedure di dismissione programmate.

La Regione ha, quindi, ritenuto, sempre nell'ambito delle premesse della deliberazione n. 1126/2021, di riscontrare i sopra elencati rilievi, precisando quanto segue.

- 1) Relativamente alle partecipazioni detenute in **R.A.V. e Aeroporto Valle d'Aosta S.p.A.**, la Regione comunica che, considerato che le società in esame gestiscono servizi di interesse generale (qualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto) *“i piani di razionalizzazione non trovano applicazione nei confronti delle società esercenti attività di interesse generale (cfr. articolo 20, comma 2, lettera e), del D. lgs 175/2016, sebbene la loro adozione, nei confronti di società esercenti le suddette attività sia comunque preferibile secondo l'orientamento della Corte dei conti Valle d'Aosta”*. La Regione ha specificato che il settore in cui operano le due

società è stato duramente colpito dalle limitazioni degli spostamenti (locali e di media/lunga percorrenza) imposte dai governi europei (compreso quello italiano) in situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia Covid-19 e questo ha comportato conseguenze negative sui bilanci.

Sebbene non sia azionista di controllo, la Regione, in adesione al rilievo formulato da questa Sezione, ha deciso di invitare le due società ad adottare, per quanto possibile, politiche di razionalizzazione dei costi, con l'opportuna indicazione che le stesse non dovranno comunque comportare una riduzione delle spese necessarie per l'investimento e la manutenzione/ripristino delle infrastrutture stesse, necessarie alla piena operatività in sicurezza delle medesime.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dalla Regione, evidenziando che la società R.A.V. continua a registrare perdite nel quinquennio in esame;

2) in riscontro al rilievo formulato da questa Sezione sul valore del fatturato medio della società **Reveal La Thuile scrl**, la Regione ha deciso di incaricare la società Finaosta Spa di verificare modalità diverse di sostegno all'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi gestiti dalla predetta società, valutando, al contempo, l'eventuale dismissione della partecipazione dalla società.


La Sezione prende atto di quanto specificato dalla Regione, invitando l'Ente a dare esplicita evidenza delle decisioni assunte in occasione della prossima ricognizione annuale, anche in considerazione delle perdite registrate negli ultimi due esercizi dalla società (2019 e 2020).

3) In merito al rilievo sulla ritardata conclusione delle alienazioni delle partecipazioni deliberate, la Regione specifica che *“l'Amministrazione regionale monitora continuamente durante l'anno i diversi processi di liquidazione, le cui effettive tempistiche (si veda le dismissioni dalle società cooperative) risultano però disciplinate dagli statuti societari o ancora dalla normativa in materia di fallimento e, pertanto, esulano dal controllo dell'Amministrazione stessa”*.

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte, invitando la Regione a proseguire il costante monitoraggio delle procedure in corso.

3.3 La revisione ordinaria: quadro generale

La situazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione al 31 dicembre 2020 è dettagliata nello schema seguente, elaborato dalla stessa:



Si rileva che la Regione, alla data del 31 dicembre 2020, possiede n. 13 partecipazioni dirette e n. 28 indirette che si riferiscono a n. 41 organismi partecipati, di seguito riportati:

Società partecipate dalla Regione al 31.12.2020

1	Finaosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%)
2	Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%)
3	Casinò de la Vallée S.p.A. (partecipata direttamente al 99,96%)
4	In.Va. S.p.A. (partecipata direttamente al 75%)
5	Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo - SITRASB S.p.A. (partecipata direttamente al 63,50%)
6	Servizi Previdenziali V.D.A. (partecipata direttamente e indirettamente al 100%)
7	Aeroporto Valle d'Aosta - A.V.D.A. S.p.A. (partecipata direttamente al 49%)
8	Raccordo Autostradale Valle d'Aosta - R.A.V. S.p.A. (partecipata direttamente al 42%)
9	Società Autostrade Valdostane - S.A.V. S.p.A. (partecipata direttamente al 28,72%)
10	Valeco S.p.A. (partecipata direttamente al 20%)
11	Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente - I.P.L.A. (partecipata direttamente al 2,58%)
12	Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A. - SITMB S.p.A. (partecipata direttamente al 10,63%);
13	Consorzio TOPIX -Torino e Piemonte exchange point (partecipata direttamente allo 0,31%);
14	Aosta Factor S.p.A. (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di Finaosta S.p.A..)
15	Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. (partecipata indirettamente al 98% per il tramite di Finaosta S.p.A..)
16	Cervino S.p.A. (partecipata indirettamente all'86,33% per il tramite di Finaosta S.p.A..)
17	Compagnia valdostana delle acque - C.V.A. S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A..)
18	Courmayeur Mont Blanc Funivie - C.M.B.F. S.p.A. (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
19	Funivie Monte Bianco S.p.A. (partecipata indirettamente al 50% per il tramite di Finaosta S.p.A..)
20	Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di Finaosta S.p.A.);

21	Industria Servizi Ecologici S.p.A. - ISECO (partecipata indirettamente al 20% per il tramite di Finaosta S.p.A..);
22	Monterosa S.p.A. (partecipata indirettamente allo 94,57% per il tramite di Finaosta S.p.A..);
23	Pila S.p.A. (partecipata indirettamente allo 84,69% per il tramite di Finaosta S.p.A..);
24	Progetto Formazione S.c.r.l. (partecipata indirettamente al 91,77% per il tramite di Finaosta S.p.A..);
25	S.I.V. - Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A..);
26	SIMA S.p.A. (partecipata indirettamente al 49% per il tramite di Finaosta S.p.A..)
27	Struttura Valle d'Aosta – Structure Vda S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A..)
28	SISEX S.A. (partecipata indirettamente al 50% per il tramite di SITRASB S.p.A..)
29	Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.c. (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,014% detenuta da C.V.A. Energie S.r.l.)
30	REVEAL La Thuile S.c.r.l. (partecipata indiretta di 3° livello pari al 40%, detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A..)
31	Air Zermatt A.G. (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,434% detenuta da Cervino S.p.A..)
32	CVA Energie S.r.l. - ex C.V.A. Trading S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A..)
33	CVA EOS S.r.l. - ex CVA Vento S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A..)
34	Deval S.p.A.. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A..)
35	Le Brasier S.r.l. (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di C.V.A. S.p.A..)
36	TELCHA S.r.l. (partecipata indirettamente al 15,31% per il tramite di C.V.A. S.p.A..)
37	Valdigne S.r.l. (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di C.V.A. S.p.A..)
38	C.V.A. Smart Energy S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A..)
39	Società cooperativa elettrica Gignod s.c. (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,0089% detenuta da CVA Energie S.r.l.)
40	ALPIFIDI S.c. - ex Valfidi S.c. (partecipata indirettamente al 0,50% per il tramite di Aosta Factor S.p.A..)
41	Consorzio TOPIX -Torino e Piemonte exchange point (partecipata indirettamente allo 0,31% per il tramite di In.Va. S.p.A..);

Le società (dirette ed indirette) della Regione sono riconducibili alla categoria delle società per azioni (n. 24), delle società a responsabilità limitata (n. 8), delle cooperative o consortili per azioni e a responsabilità limitata (n. 7) e n. 2 società (Sisex S.A. e Air Zermatt A.G.) estero.

Le predette tipologie risultano tutte ammissibili, sulla base dell'art. 3 del TUSP, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, *"possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

Con deliberazione n. 1126/XVI, il Consiglio regionale ha deciso il mantenimento senza azioni di razionalizzazione per n. 43 partecipazioni (dirette e indirette), detenute nelle seguenti società:

1. Finaosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%);
2. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%);
3. Casinò de la Vallée S.p.A. (partecipata direttamente al 99,96%);
4. In.Va. S.p.A. (partecipata direttamente al 75%);
5. S.I.T.R.A.S.B. - Società italiana per il traforo del Gran San Bernardo S.p.A. (partecipata direttamente al 63,50%);
6. Aeroporto Valle d'Aosta - Avda S.p.A. (partecipata direttamente al 49%);
7. R.A.V. S.p.A. - Raccordo autostradale Valle d'Aosta (partecipata direttamente al 42%);
8. S.A.V. S.p.A. Società autostrade Valdostane S.p.A. (partecipata direttamente al 28,72%);
9. Valeco S.p.A. (partecipata direttamente al 20%);
10. Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco - SITMB S.p.A. (partecipata direttamente al 10,63%);
11. Consorzio Topix -Torino e Piemonte exchange point (partecipata direttamente allo 0,31%);
12. Consorzio Topix - Torino e Piemonte exchange point (partecipata indirettamente per il tramite di In.va Spa);

13. Aosta Factor S.p.A. (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
14. Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. (partecipata indirettamente al 98% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
15. Cervino S.p.A. (partecipata indirettamente all'86,33% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
16. Compagnia valdostana delle acque - C.V.A. S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
17. Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
18. Funivie Monte Bianco S.p.A. (partecipata indirettamente al 50,001% per il tramite di Finaosta S.p.A.);
19. Funivie Piccolo S. Bernardo S.p.A. (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
20. Iseco S.p.A. (partecipata indirettamente al 20,00% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
21. Monterosa S.p.A. (partecipata indirettamente al 94,57% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
22. Monterosa S.p.A. (partecipata indirettamente al 0,015% per il tramite della Cervino S.p.A.);
23. Monterosa S.p.A. (partecipata indirettamente allo 0,012% dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.);
24. Pila S.p.A. (partecipata indirettamente all'84,69% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
25. Pila S.p.A. (partecipata indirettamente al 2,875% dalla Monterosa S.p.A.);
26. Pila S.p.A. (partecipata indirettamente al 4,0438% dalla Cervino S.p.A.);
27. Pila S.p.A. (partecipata indirettamente al 2,0733% per il tramite di Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.);
28. Pila S.p.A. (partecipata indirettamente allo 0,17% dalla Funivie Monte Bianco);
29. Pila S.p.A. (partecipata indirettamente all'1,70 dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie);
30. Progetto Formazione s.c.r.l. (partecipata indirettamente al 91,77% da Finaosta S.p.A.);

31. S.I.V. Société Infrastructures Valdotaines S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta SpA)
32. Sima S.p.A. (partecipata indirettamente al 49% per il tramite di Finaosta S.p.A.)
33. S.i.s.e.x. S.A. (partecipata indirettamente al 31,75% per il tramite di SISTRAB S.p.A.)
34. Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.c. (partecipata indiretta di 3° livello pari allo 0,014% detenuta da CVA Trading S.r.l.);
35. Air Zermatt AG (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,434% detenuta da Cervino S.p.A.);
36. CVA Energie S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A.);
37. CVA EOS S.r.l. (già CVA Vento S.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A.);
38. Deval S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A. S.p.A.);
39. Le Brasier S.r.l. (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di C.V.A. S.p.A.);
40. Telcha S.r.l. (partecipata indirettamente al 15,31% per il tramite di C.V.A. S.p.A.);
41. Valdigne Energie S.r.l. (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di C.V.A. S.p.A.);
42. Società cooperativa elettrica Gignod S.c. (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,0089% detenuta da CVA Energie S.r.l.);
43. Alpifidi (ex Valfidi sc) (partecipata indirettamente al 0,5% per il tramite di Aosta Factor S.p.A.).

Il Consiglio regionale ha, inoltre, disposto di concludere le operazioni - già deliberate nelle precedenti revisioni periodiche - di cessione delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- IPLA S.p.A.
- AIR VALLEE S.p.A.
- Banca di Credito cooperativo valdostana sc.
- Alpifidi sc

E', inoltre, prevista la fusione delle due società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta e IN.VA. S.p.A.. Il progetto di fusione è stato approvato nell'agosto del 2021.

Infine, in linea con quanto deliberato nella precedente revisione periodica, il Consiglio regionale ha deliberato il mantenimento di una partecipazione, con azioni di razionalizzazione, nella società Reveal La Thuile S.c.r.l. (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 40%, detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.).

3. 4 Esiti della revisione: le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione

Come detto, il Consiglio regionale ha deliberato di mantenere senza alcun intervento di razionalizzazione n. 43 partecipazioni dirette e indirette, attestando di aver verificato che le stesse sono necessarie al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali.

3.4.1 Partecipazioni dirette

Relativamente alla società **Finaosta S.p.A.**, che rientra nell'Allegato A) del TUSP, alla **Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.** e alla **S.I.T.R.A.S.B. - Società Italiana per il Traforo del Gran S. Bernardo**, la Regione ne conferma il mantenimento, con motivazioni sostanzialmente analoghe alle precedenti revisioni, in quanto strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali e, nel caso specifico di SITRASB, anche in considerazione del fatto che gestisce un servizio di interesse generale. Nessuna delle predette società incorre, peraltro, in una delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del TUSP.

Analoghe considerazioni valgono per la partecipazione al 75% nella società **In.Va. S.p.A.**, necessaria all'ente ai sensi di quanto previsto all'art. 4, c. 2, lett. d) (autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni).

La Regione ha deciso il mantenimento senza interventi della partecipazione detenuta direttamente in **Società Autostrade valdostane - S.A.V. S.p.A.**, considerato che la società rientra nell'articolo 4, comma 1, del TUSP e non sussiste nessuna delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2.

Relativamente alla società **R.A.V. - Raccordo autostradale Valle d'Aosta**, è stato deliberato il mantenimento senza interventi pur in presenza di quattro esercizi in perdita, in quanto la società gestisce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a).

La Regione detiene una partecipazione diretta (49%) nella società **Aeroporto Valle d'Aosta S.p.A.**, di cui ha deliberato il mantenimento senza interventi, per *"il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente in tema di qualificazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto"*. Nella precedente revisione, la Sezione aveva rilevato la presenza di tre esercizi in perdita. Occorre segnalare che la società migliora la sua situazione finanziaria, in quanto, nel quinquennio precedente alla data della revisione ordinaria, gli esercizi in perdita diventano solo due, con un risultato di esercizio positivo nel 2019 e nel 2020.

La Regione ha deliberato il mantenimento senza interventi della partecipazione detenuta nella società **Valeco S.p.A.** (20%) - costituita con l.r. n. 63/1987 - operante nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani, in quanto persegue le finalità previste dalla legge regionale istitutiva e la società non incorre in alcuna delle criticità di cui all'articolo 20, comma 2, del TUSP.

Relativamente alla **Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco SITMB S.p.A.**, di cui la Regione detiene il 10,63%, che gestisce il Traforo del Monte Bianco, ne è stato deliberato il mantenimento, in quanto persegue finalità istituzionali e non ricade in nessuna delle ipotesi previste all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Relativamente al **Consorzio TOPIX - Torino e Piemonte exchange point** (0,31 per cento), che ha natura giuridica di consorzio senza fini di lucro, composto da enti pubblici e soggetti privati, la Regione ne ha deliberato il mantenimento senza interventi, in quanto il Consorzio, del quale l'Amministrazione si avvale *"per l'attuazione di iniziative volte a creare un nodo di interscambio internet attraverso la realizzazione e l'esercizio di una struttura di collegamento in fibra ottica "backbone" da Pont-Saint-Martin a Courmayeur"*, persegue finalità di interesse generale.

Relativamente alla società **Casinò de la Vallée S.p.A.**, il Consiglio regionale ne aveva deliberato il mantenimento senza interventi già nelle precedenti revisioni, in quanto la società ricade nella previsione di cui all'art. 26, comma 12-sexies del TUSP, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non si applicano alle partecipazioni in società che risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco sulla base della legislazione vigente. La Regione, nell'intento di aggiornare la Corte dei conti in ordine agli sviluppi intercorsi nell'anno 2021, specifica che la procedura di concordato preventivo è stata omologata il 26 maggio 2021 dal Tribunale di Aosta.

Al riguardo, la Sezione, come già evidenziato l'anno scorso, si riserva di pronunciarsi con apposito referto sul piano di ristrutturazione aziendale della società Casinò de la Vallée S.p.A.

3.4.2 Partecipazioni indirette

La Regione ha deliberato di mantenere una serie di partecipazioni indirette nelle seguenti **società di impianti a fune**:

- **CERVINO S.p.A.;**
- **Courmayeur Mont Blanc Funivie – C.M.B.F. S.p.A.;**
- **Funivie Monte Bianco S.p.A.;**
- **Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.;**
- **MONTEROSA S.p.A.;**
- **PILA S.p.A.**

In sede di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, adottata con deliberazione del Consiglio regionale n. 184/XVI del 16 dicembre 2020, la Regione aveva specificato che la società Finaosta S.p.A. le aveva inviato lo studio di fattibilità² sull'eventuale operazione di fusione tra le società esercenti impianti a fune; tale studio è stato oggetto di analisi da parte delle varie strutture amministrative competenti, ma non è stato possibile *"addivenire a una scelta in conseguenza dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale verificatosi in data 14 febbraio 2020 e delle limitazioni dei poteri agli atti di ordinaria amministrazione"*. Dal momento che tale studio concentrava l'attenzione prevalentemente sugli impianti a fune localizzati nella zona dell'Alta Valle, la Regione ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento, anche in relazione a quanto stabilito nel programma di legislatura 2020-2025 sul potenziamento delle azioni finalizzate ad assicurare una gestione unitaria delle aziende funiviarie. In attuazione di quanto sopra, con deliberazione n. 1354 del 25 ottobre 2021³, la Giunta regionale ha, pertanto, commissionato a Finaosta l'affidamento a una società di consulenza di un incarico volto a analizzare la migliore

² In sede di revisione ordinaria 2018, la Regione aveva deciso di affidare un incarico a Finaosta S.p.A. per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2019, di uno studio di fattibilità su un'eventuale operazione di fusione per incorporazione delle società in una o più società sulla base dei comprensori territoriali di appartenenza, valutando gli aspetti operativi, gestionali ed economici dell'operazione stessa e la specificità dell'attività connessa alla Funivia Sky Way.

³ Deliberazione della Giunta regionale n. 1354 del 25 ottobre 2021, avente a oggetto: *"Conferimento di incarico a Finaosta S.p.A.. ai sensi dell'articolo 6, della l.r. 7/2006, per lo studio di razionalizzazione delle società controllate indirettamente dalla Regione, per il tramite di Finaosta S.p.A., esercenti l'attività di impianti a fune sul territorio regionale. Prenotazione di spesa"*.

operazione di fusione/razionalizzazione, anche sotto il profilo della valutazione complessiva circa l'opportunità o meno dell'operazione.

Nel dettaglio, lo studio dovrà consentire la definizione dei seguenti aspetti:

- a) indicazione del modello societario da adottare, anche con riferimento all'eventuale evoluzione del mercato e del target della clientela;
- b) rappresentazione degli impatti contabili e fiscali;
- c) adempimenti da porre in essere con evidenziazione dei risvolti legali dell'operazione, con particolare riferimento alla conformità alla legislazione antitrust e in materia di aiuti di Stato;
- d) individuazione di modelli efficaci ed efficienti di governo e di organizzazione, con riferimento alla gestione centralizzata.

Il Consiglio regionale ha deliberato di mantenere senza azioni di razionalizzazione la partecipazione in **Aosta Factor S.p.A.**, che rientra nel Gruppo finanziario Finaosta S.p.A., tenuto conto che è esclusa dell'applicazione dell'art. 4 del Testo unico e dell'assenza delle criticità di cui all'art. 20, comma 2.

In merito alla predetta società, l'art. 5 della legge regionale 16/2021⁴ dispone l'autorizzazione a Finaosta S.p.A. alla cessione, anche parziale, della partecipazione azionaria, prevedendo, inoltre, che, in caso di cessione parziale, la finanziaria regionale è autorizzata al mantenimento delle azioni residue in ragione delle finalità dell'attività svolta da Aosta Factor S.p.A., funzionali allo sviluppo del tessuto economico, alla crescita del benessere sociale e al perseguitamento della piena occupazione nella Regione.

Sono state mantenute senza azioni di razionalizzazione le partecipazioni detenute in **C.V.A. S.p.A.** (in quanto società di cui all'art. 4, comma 7) di cui si parlerà nel successivo paragrafo, in **ISECO S.p.A.** (gestione di un servizio di interesse generale), in **DEVAL S.p.A.** (gestione di un servizio di interesse generale), in **C.V.A. Energie S.r.l.** (commercializzazione di energia elettrica e di altri prodotti energetici).

⁴ Legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 *"Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.A., nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7"*.

Analoga decisione è stata assunta per la partecipazione indiretta (31,75%) detenuta dalla Regione, per il tramite della Società italiana Traforo del Gran San Bernardo S.p.A., nella società svizzera **SISEX S.A. - Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.** La Regione non fornisce i dati economico-finanziari “trattandosi di una società svizzera” ma ne attesta la conformità ai parametri di cui all’art. 20, comma 2, del TUSP. La Regione mantiene senza interventi anche la partecipazione indiretta - per il tramite di Aosta Factor S.p.A. - nella **società Alpifidi S.c.**

Il Consiglio regionale ha deliberato il mantenimento delle due partecipazioni indirette, detenute tramite Finaosta S.p.A., nella società **Progetto Formazione S.c.r.l.** e nella società **SIMA S.p.A.**, per le quali, con decreto del Presidente della Regione, era stata prevista l’esclusione dall’applicazione dell’art. 4 del TUSP.

Per quel che concerne **SIMA S.p.A.**, la Sezione prende atto delle motivazioni indicate nella scheda compilata a corredo della revisione operata dall’Amministrazione regionale, anche alla luce della precisazione effettuata dalla Regione, secondo la quale Finaosta S.p.A. e Heineken Italia S.p.A. hanno già pattuito che, alla scadenza dell’Accordo industriale in corso, prevista per il 31 dicembre 2026, provvederanno alla liquidazione della Sima S.p.A. Anche relativamente a **Projet Formation S.c.r.l.**, la Sezione prende atto delle motivazioni indicate dalla Regione, tenuto conto che la società non presenta elementi di criticità sotto il profilo della sana e corretta gestione economico-finanziaria, come attestato dall’Amministrazione regionale.

Infine, la Regione ha confermato il mantenimento senza interventi della partecipazione nella società **Autoponto Valle d’Aosta S.p.A.** La Regione ha specificato che, con la legge regionale 16/2021⁵, ha autorizzato Finaosta S.p.A. all’acquisizione delle azioni detenute da due comuni valdostani. Con deliberazione n. 846/XVI, il Consiglio regionale ha deciso di rinviare le decisioni in ordine al processo di fusione/incorporazione della società con Struttura Valle d’Aosta S.p.A., oggetto di apposito incarico per la verifica di fattibilità, fino all’effettivo raggiungimento da parte di quest’ultima di quanto previsto nel piano di risanamento.

⁵ Legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.A., nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7).

La Regione ha deliberato il mantenimento della Société Infrastructures valdôtaines S.r.l. - S.I.V s.r.l., partecipata al 100% da Finaosta, nata dalla fusione tra Nuova Università valdostana- N.U.V. s.r.l. e Complesso Ospedaliero Umberto Parini - C.O.U.P s.r.l.

3.4.3 Le partecipazioni mantenute con azioni di razionalizzazione

Il Consiglio regionale ha approvato il mantenimento delle partecipazioni con azioni di razionalizzazione per la società **Reveal La Thuile S.c.r.l.**, che presenta le criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP, vale a dire un numero di amministratori superiore a quello del personale dipendente e di cui alla lett. d), livello di fatturato non superiore al milione di euro nel triennio precedente. In particolare, la Regione ha deciso di incaricare Finaosta S.p.A. di verificare modalità di sostegno differenti per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi sinora gestiti dalla predetta società, con l'impegno, inoltre, di valutare l'eventuale dismissione della società.

Relativamente alla società **Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p...** (partecipata direttamente al 100% da Finaosta S.p.A.) è in corso il processo di fusione con InVa S.p.A., approvato dalle due società nel mese di agosto del 2021.

4. Risultati economici delle società nel settore degli impianti a fune

Tenuto conto della rilevanza del settore degli impianti a fune nel contesto economico regionale, la Sezione ha ritenuto opportuno esaminare i dati relativi ai risultati d'esercizio conseguiti dalle stesse, nonché ai costi sostenuti per il personale. Il settore ha subito dirette conseguenze e ripercussioni a causa della recente crisi dovuta alla pandemia che ha visto, nella scorsa stagione, la chiusura degli impianti quale misura per contenere i contagi.

La tabella e i grafici seguenti recano una sintetica rappresentazione, per ciascuna delle società esaminate, del risultato d'esercizio registrato nel bilancio chiuso nel 2020 posto a confronto con i dati del quinquennio precedente, come ricavati dalle schede indicate alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1126/XVI, oggetto del presente referto.

Tab. n. 1 – Risultati d'esercizio delle società di impianti a fune – valori in euro

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	RISULTATO D'ESERCIZIO NEL QUINQUENNIO 2016/2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cervino S.p.A	1.643.061,00	3.277.777,00	2.265.278,00	4.269.992,00	1.631.737,00
Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.	60.679,00	357.032,00	708.765,00	763.618,00	280.357,00
Funivie Monte Bianco S.p.A.	3.509.504,00	2.606.559,00	2.184.998,00	-472.762,00	1.031.615,00
Funivie Piccolo S.Bernardo S.p.A.	236.905,00	614.041,00	187.248,00	344.104,00	126.828,00
Monterosa S.p.A.	-980.750,00	633.939,00	1.091.959,00	216.604,00	819.840,00
Pila S.p.A.	505.230,00	1.400.989,00	1.583.518,00	1.687.429,00	1.949.727,00

Fonte: elaborazione dei dati forniti dalla Regione

Come illustrato nella precedente tabella, tutte le società analizzate hanno fatto registrare un risultato d'esercizio positivo con riferimento al 2020. In dettaglio, la Cervino S.p.A. registra un risultato pari a circa 1,63 milioni di euro, seppur in diminuzione rispetto agli ultimi tre esercizi presi in considerazione; analoga crescita per la società Pila S.p.A. con un risultato quasi pari a 2 milioni di euro; si osserva anche per Monterosa S.p.A. un risultato positivo pari a 819.840 euro. Per quanto concerne Funivie Piccolo S. Bernardo S.p.A., si registra una generale flessione del risultato d'esercizio rispetto al quinquennio precedente.

Per quanto concerne i costi sostenuti per il personale, nella successiva tabella n. 2 la Sezione ha esaminato i dati forniti dalla Regione per il 2020, ponendoli a confronto con i dati relativi all'esercizio precedente. Questi ultimi sono stati desunti dalle schede inserite dall'Amministrazione nel portale Partecipazioni del MEF.

Tab. n. 2 – Costi del personale e numero medio dei dipendenti.

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	2019	n. medio dipendenti	2020	n. medio dipendenti	Differenza costi in valore assoluto (2019-2020)	% incremento decremento dei costi
Cervino S.p.A	10.392.024	181	9.051.348	173	-1.340.676	-12,90%
Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.	4.865.985	85	4.434.400	84	-431.585	-8,87%
Funivie Monte Bianco S.p.A.	3.049.706	65	2.405.971	53	-643.735	-21,11%
Funivie Piccolo S.Bernardo S.p.A.	4.282.641	76	3.805.322	75	-477.319	-11,15%
Monterosa S.p.A.	8.430.105	155	7.670.045	159	-760.060	-9,02%
Pila S.p.A.	6.637.704	128	6.051.769	128	-585.935	-8,83%

La Sezione osserva una sistematica e generale diminuzione dei costi del personale per ciascuna delle società esaminate.

Nel dettaglio, la società Funivie Monte Bianco S.p.A. registra, in percentuale, il maggior decremento (-21,11%) dei costi sostenuti, collegata a una riduzione di personale (da 65 a 53 unità). Significativa anche, in valore assoluto, la riduzione registrata per la società Cervino S.p.A., pari a 1,34 milioni di euro, (-12,90%), che conta 173 dipendenti rispetto ai 181 del periodo precedente. Seguono con percentuali sostanzialmente simili:

- Pila S.p. A, con un decremento di costi pari a 585.935 euro (-8,83%), a parità di personale;
- Courmayeur Mont-Blanc Funivie S.p.A., con una diminuzione dei costi pari a 431.585 euro (-8,87%);
- Monterosa S.p.A., per la quale i costi scendono del 9,02% (in valore assoluto euro 760.060).

5. Partecipazioni indirette tramite C.V.A. S.p.A.

Oltre alla partecipazione indiretta detenuta nella società C.V.A. S.p.A., per il tramite di Finaosta S.p.A., la Regione detiene, sempre in via indiretta tramite C.V.A. S.p.A.⁶, una serie di partecipazioni in alcune società idroelettriche. Nel corso degli ultimi anni, la Regione ha manifestato e riaffermato l'intenzione di mantenere il controllo pubblico sulla società CVA e sul gruppo CVA, tenuto conto della strategicità delle stesse all'interno del sistema economico e sociale del territorio. Con la legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021⁷, la Regione aveva interrotto il processo di quotazione della società C.V.A S.p.A. (art. 22, comma 1) e affermato il mantenimento del controllo pubblico regionale sulla società (art. 22, comma 2).

Lo stesso programma della legislatura corrente 2020-2025 aveva sottolineato la strategicità del Gruppo CVA, *“ritenendo prioritario il riconoscimento, tramite norma di attuazione dello Statuto, di più ampie prerogative in materia di utilizzo di acque pubbliche a scopo idroelettrico, mediante l'individuazione di specifiche e particolari procedure per la riassegnazione delle autorizzazioni delle grandi derivazioni per le società interamente pubbliche”*. Da ultimo, la legge 13 ottobre 2021 n. 26 *“Disposizioni in materia di operazioni societarie di Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (C.V.A. S.p.A..)”*, riafferma la strategicità

⁶Di cui due per il tramite di CVA Energie s.r.l.


⁷ V. in particolare l'articolo 22 della legge n. 12/2018 rubricato (*Sospensione del processo di quotazione della società controllata Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux. Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20*).

del settore energetico nell'ambito del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il triennio 2021/2023, coerentemente con quanto previsto dalla normativa regionale in materia e specifica che la Regione, in un'ottica di uso razionale dell'energia, persegue, quale obiettivo strategico per lo sviluppo del territorio valdostano, la transizione energetica attraverso una strategia di decarbonizzazione, attuata mediante la C.V.A. S.p.A. Al perseguitamento delle predette finalità è orientato il Piano strategico 2021/2025, approvato da C.V.A. S.p.A. e contenente le "Linee di azione e investimenti del Gruppo CVA".

In particolare, con la legge in argomento, per la copertura del fabbisogno finanziario di cui al predetto Piano, la Regione ha autorizzato C.V.A. S.p.A., previa valutazione positiva della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., a porre in essere tutte le attività finalizzate all'emissione di due prestiti obbligazionari quotati in un mercato regolamentato, di cui uno tramite lo strumento del collocamento privato per un importo di 50 milioni di euro e l'altro con un bond destinato al mercato, riservato a investitori istituzionali, per un importo massimo pari a 450 milioni di euro. Di tale operazione la Sezione si riserva di valutare gli effetti in successive analisi.

Ciò premesso, la Regione ha quindi deciso di mantenere le partecipazioni indirette detenute tramite la CVA, illustrate nella tabella seguente.

Tab. n. 3 – Partecipazioni detenute tramite C.V.A



Relativamente alle partecipazioni nelle società **CVA ENERGIES S.r.l** (controllata al 100% da CVA), **DEVAL**, **Società cooperativa elettrica di Gignod**, le quali non presentano nessuna delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, la Regione ne ha deliberato il

mantenimento senza azioni di razionalizzazione, in continuità con quanto fatto nelle precedenti revisioni.

Le partecipazioni indirette detenute per il tramite di C.V.A. S.p.A., di cui l'Amministrazione regionale ha deliberato il mantenimento senza interventi, pur in presenza della criticità di cui all'art. 20, co. 2, lettera b), vale a dire un numero di amministratori superiori ai dipendenti (peraltro assenti nella stragrande maggioranza), risultano essere:

- la società **C.V.A. Eos S.r.l.** (ex CVA Vento S.r.l.);
- la società **Le Brasier S.r.l.**
- la **Valdigne Energie S.r.l.**
- la società **Telcha S.r.l.**

L'ente ha deciso il mantenimento senza alcuna azione di razionalizzazione, motivando tale scelta per la strategicità del settore.

Limitatamente alla **C.V.A. Eos S.r.l.** (ex CVA Vento S.r.l), operante nel settore della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la gestione di impianti eolici, la Sezione rileva, come indicato dalla Regione, che la società, al fine di superare la criticità in questione, ha provveduto nel mese di novembre 2021 ad assumere tre unità di personale, a fronte di un solo amministratore.

5.1. Risultati economici

Al fine di fornire il quadro d'insieme delle partecipazioni detenute nelle società del settore elettrico, la Sezione ha focalizzato la sua analisi sui dati forniti dalla Regione sui risultati di esercizio registrati alla chiusura dell'esercizio 2020, posti a confronto con i risultati del 2019, riepilogando la situazione, in dettaglio, nella tabella seguente.

Tab. n. 4 - Utile di esercizio delle società del settore elettrico – Valori in euro

SOCIETA'	UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO		VARIAZIONE 2019/2020	
	2019	2020	In valore assoluto	In %
C.V.A. S.p.A..	63.607.200	48.756.686	-14.850.514	-23,35%
C.V.A. Eos S.r.l.	2.448.100	752.333	-1.695.767	-69,27%
DEVAL S.p.A..	4.655.477	3.454.768	-1.200.709	-25,79%
C.V.A. Energie S.r.l. a s.u.	4.738.816	6.822.622	2.083.806	43,97%
VALDIGNE Energie S.r.l.	2.324.968	4.687.912	2.362.944	101,63%
C.V.A. Smart Energy S.r.l.	incorporata in CVA EOS S.r.l.			
LE BRASIER S.r.l.	-23.093	-19.772	3.321	-14,38%
TELCHA S.r.l.	257.751	539.144	281.393	109,17%
COOP.FORZA E LUCE DI AOSTA s.c.	300.561	387.036	86.475	28,77%
SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD	1.582.916	1.584.771	1.855	0,12%

Fonte: Regione autonoma Valle d'Aosta

Nel confronto con l'esercizio precedente, si osserva che la società C.V.A. S.p.A. ha registrato un decremento dell'utile nel 2020 pari a 14,85 milioni di euro (-23,35%): in tale anno, infatti, l'utile ammonta a 48,75 milioni di euro rispetto ai 63,60 dell'anno precedente.

Si osserva analoga riduzione per la società C.V.A. Eos S.r.l., con un decremento del 69,27 per cento (in valore assoluto: 1,69 milioni di euro) e per la società DEVAL S.p.A. con un decremento di circa 1,2 milioni di euro (-25,79%).

Registrano, al contrario, aumenti le altre società partecipate indirettamente da C.V.A. rispetto al 2019:

- 1) la società CVA Energie S.r.l, con un incremento pari al 43,97% (in valore assoluto pari a 2,08 milioni di euro);
- 2) la società Telcha S.r.l., con una variazione positiva pari al 109,17% (in valore assoluto pari a 281 mila euro);
- 3) Cooperativa Forza e Luce di Aosta, con un aumento del 28,77% (pari in valore assoluto a 86.475 euro);
- 4) Società cooperativa elettrica Gignod, con un lieve incremento dello 0,12%, pari a 1.855,00.

La società Le Brasier, invece, unica nel settore, registra due perdite di esercizio continuative: nel 2019 -23.093 euro e nel 2020 -19.772 euro.

6. Costi di funzionamento

6.1 Risultati raggiunti dalle società rispetto agli obiettivi di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1171/XV del 20 dicembre 2019 e n. 184/XVI del 16 dicembre 2020

La Regione, in sede di revisione ordinaria oggetto del presente referto, ha provveduto a fornire informazioni sui risultati raggiunti dalle società partecipate in merito agli specifici obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento e di personale, fissati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1171/2019, dando conto, inoltre, degli impatti dell'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19.

a) Settore delle società *in house* (Finaosta S.p.A., INVA S.p.A., Società di servizi S.p.A. (con esclusione di Nuv S.r.l., Coup S.r.l. e Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A.)).

Gli obiettivi fissati per le società *in house* riguardano:

- il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione, intendendo come: a) spese di funzionamento: il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6, 7, 8, 9 e 14 del Conto economico come da schema di bilancio ex articolo 2425 del Codice civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9, ex articolo 2425 del Codice civile;

b) valore della produzione: il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, ex articolo 2425 del Codice civile;

- possibilità di assumere nuovo personale solo qualora l'aumento del personale stesso possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita dell'attività svolta e/o del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. Sarà in ogni caso consentito procedere alle sostituzioni di personale cessato, in quanto le stesse non comportano variazioni nella dotazione organica.

Relativamente alla finanziaria regionale, **Finaosta S.p.A.**, la Regione ha comunicato che gli obiettivi sono sostanzialmente raggiunti: (il rapporto tra spese di funzionamento e valore della produzione è pari al 31,5% in diminuzione rispetto a quello del 2019, quando era pari al 32,6%; il personale diminuisce di 2 unità rispetto al 2019. Sugli effetti della pandemia, vi è da segnalare che gli interventi disposti dalla Regione per sostenere il tessuto economico

sociale (sospensione della quota capitale delle rate dei mutui) determineranno per Finaosta S.p.A. la necessità di effettuare rettifiche di valore con conseguente deterioramento della redditività, senza pregiudicare la capacità di erogare nuovi crediti.

Per quel che concerne la **Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.**, il rapporto tra le spese di funzionamento e valore della produzione ha subito un incremento, passando dal 95,96% registrato nel 2019 al 100,38% nel 2020, dovuto alla contrazione dei ricavi, per un importo superiore a un milione di euro. Gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno influito sui ricavi legati ai servizi per le mostre, ai servizi di custodia e vigilanza dei beni culturali e assistenza e sostegno presso le istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda l'ultimo obiettivo, la società ha evidenziato un aumento del personale (da 320 unità nel 2019 a 361 unità nel 2020), riferibile all'aumento dell'attività svolta in affidamento diretto.

Anche per la società **INVA S.p.A.** si registra un aumento del personale di 5 unità rispetto all'esercizio precedente (221 unità nel 2019; 226 nel 2020), mentre risulta sostanzialmente stabile il rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione (92,47% nel 2019, 92,66% nel 2020).

b) Settore società controllate (Gruppo CVA - impianti a fune - Sistrab S.p.A.)

L'obiettivo stabilito dalla Regione per le imprese del settore riguarda il mantenimento di un livello di spese di funzionamento, comprese le spese per il personale, tale da garantire il rispetto dell'equilibrio economico e di bilancio.

La Regione ha comunicato che la società **SITRASB S.p.A.**, che ha subito una flessione degli introiti da pedaggio del 42,39%, non ha raggiunto l'obiettivo fissato, anche perché la stessa ha chiuso l'esercizio finanziario 2020 in perdita (- 3.629.509 euro) rispetto all'utile dell'esercizio registrato nel 2019 (1.761.866 euro). A questo si aggiunge, inoltre, la cancellazione dei crediti per imposte anticipate e il contestuale inserimento nel conto economico di imposte differite e anticipate di medesimo importo (2.215.518 euro) stante la non ragionevole certezza del loro futuro recupero. L'emergenza epidemiologica in corso ha ridotto il volume del traffico veicolare, causando evidenti effetti sulla società.

Per quanto riguarda il settore degli impianti a fune, relativamente alla **società Cervino S.p.A.**, la Regione osserva che la società ha raggiunto l'obiettivo del rispetto dell'equilibrio economico e di bilancio, registrando un utile pari a 1,63 milioni di euro. Il numero medio

dei dipendenti diminuisce, passando da 181 unità nell'esercizio 2019/2020 a 173 nell'esercizio 2020/2021.

Anche la **società Courmayeur Mont-Blanc funivie S.p.A.** raggiunge pienamente l'obiettivo dell'equilibrio con un utile di esercizio pari a euro 280.357. Per effetto della pandemia, sono calati le presenze e gli incassi. Il numero medio dei dipendenti relativo all'esercizio 2020/2021 è di 84 unità contro le 85 dell'esercizio precedente.

Funivie del Piccolo S. Bernardo S.p.A. raggiunge l'obiettivo richiesto, registrando un utile di euro 126.828; gli incassi diminuiscono del 14,71%, per effetto della pandemia. Il numero medio di dipendenti rimane invariato.

Analoga situazione per quanto riguarda **Funivie Monte Bianco S.p.A.**, con un utile pari a euro 1.031.615; gli incassi decrescono, come pure il personale (da 65 a 53 unità).

Le società **Monterosa S.p.A.** e **Pila S.p.A.** raggiungono l'obiettivo del mantenimento dell'equilibrio economico e di bilancio.

Relativamente al Gruppo CVA, la Regione specifica di aver esaminato i bilanci al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi, precisando che tutte le società hanno raggiunto l'obiettivo del mantenimento di un livello di spese di funzionamento che garantisce il rispetto dell'equilibrio economico e di bilancio.

6.2 Obiettivi specifici per il 2022 e per il triennio 2022-2024

Con deliberazione n.1126/XV, in sede di approvazione della revisione oggetto del presente referto, il Consiglio regionale ha individuato gli obiettivi specifici annuali e pluriennali in materia di contenimento dei costi di funzionamento e di spese per il personale, per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, nel modo seguente:

1. settore delle società in house e controllate;
2. settore Gruppo C.V.A., impianti a fune, viabilità;
3. settore Altre società controllate.

La Regione specifica che restano escluse le società *Casino de la Vallée S.p.A.* e *Struttura Valle d'Aosta S.r.l.*, al fine di *"non compromettere o rendere difficilmente raggiungibili gli obiettivi di razionalizzazione di diversa natura approvati nella procedura di concordato preventivo, per la società Casino' e nell'ambito della rivisitazione del piano di risanamento per la società Struttura Valle d'Aosta."*

Per le società ricomprese nel perimetro delle società in house, la Regione richiede il rispetto dei principi di cui alla direttiva 24 aprile 2018, n. 3, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rubricata “Linee guida sulle procedure concorsuali”. Per le società in house, Finaosta S.p.A., In.va S.p.A., Società di servizi S.p.A., SIV S.r.l., gli obiettivi indicati sono i seguenti:

- mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento⁸ e il valore della produzione⁹, rispetto a quello registrato nel triennio precedente;
- esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all'art. 2427, comma 1, numero 13, del Codice civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza;
- le assunzioni di nuovo personale devono essere possibili solo qualora l'aumento del personale stesso possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita dell'attività svolta e/o del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala. Sarà in ogni caso consentito di procedere alle sostituzioni di personale cessato in quanto le stesse non comportano variazioni nella dotazione organica.

Per quanto riguarda la **società In.Va. S.p.A.** la Regione ha stabilito che la stessa valuti la possibilità di reinternalizzare, entro il 31.12.2023, determinati servizi ora esternalizzati, in adesione allo specifico rilievo da parte di questa Sezione con deliberazione n. 12/2021¹⁰.

⁸ Spese di funzionamento: si intende il totale dei costi della produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 del Conto economico come da schema di bilancio ex articolo 2425 del Codice Civile e le spese per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento quelle di cui alla voce B del conto economico punto 9 ex articolo 2425 del Codice civile.

⁹ Valore della produzione: il totale dei ricavi di cui alla lettera A del Conto economico come da schema di bilancio, articolo 2425 del Codice civile.

¹⁰ Con deliberazione n. 12/2021, la Sezione ha approvato una relazione sul controllo della legittimità e della regolarità della gestione della Società In.Va. S.p.A., nella quale è emerso che la società, a fronte dei ricavi derivanti dal contratto di servizio stipulato con la Regione per lo svolgimento delle attività ad essa commissionate, sostiene costi notevoli, ritenuti peraltro necessari per rispondere alla domanda di servizi da parte regionale. La Sezione ha evidenziato la necessità di una doverosa e approfondita analisi su quanti di tali servizi non possano essere acquisiti direttamente dalla Regione, mediante procedure ad evidenza pubblica (che, ad oggi, vengono svolte dalla società in house), allo scopo di corrispondere alle proprie necessità e garantire l'atteso output, evitando di doversi rivolgere ad una propria partecipata espressamente costituita per essere dedicata, per vocazione statutaria, a tale esplicita missione. Per ogni riflessione sul punto, restano validi, e qui estensibili, gli approdi già raggiunti dalla giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui “La decisione dell'amministrazione di ricorrere all'outsourcing si rivela scelta strategica, che deve necessariamente risultare basata su una visione ed una prospettiva integrata di medio-lungo periodo, insensibile alle contingenze del tempo della sua adozione e saldamente ancorata a valutazioni ed analisi di durata. L'adozione di strategie di esternalizzazione è, in linea di principio, diretta al conseguimento di benefici potenziali in termini di riduzione dei costi, innalzamento della qualità dei servizi offerti a parità di costo, reperimento sul mercato di skills indisponibili all'interno dell'ente, maggiore flessibilità, maggiore concentrazione di risorse umane e investimenti sulle attività ritenute strategiche”. La Sezione ha quindi osservato che compete all'Amministrazione regionale l'adozione di ogni conseguente, necessaria iniziativa, nel caso in tali benefici, in termini di riduzione dei costi e di innalzamento della qualità dei servizi offerti, non vengano concretamente conseguiti all'esito di una seria ed approfondita analisi di contesto.

Secondo quanto indicato dalla Regione, *“la società è, inoltre, incaricata di supportare i soci fornendo loro tutti gli elementi e informazioni utili alla verifica e giustificazione, che deve necessariamente risultare basata su una visione ed una prospettiva integrata di medio lungo periodo, del ricorso alle procedure di affidamento diretto del servizio. In particolare, gli elementi forniti devono dimostrare le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, così come richiesto dal Codice dei contratti, articolo 192, comma 2, anche rispetto all'aderenza dei bisogni dell'Amministrazione regionale”*.

Per le società del Gruppo C.V.A., per quelle operanti nel settore degli impianti a fune e viabilità (SISTRAB S.p.A.), l’obiettivo riguarda il mantenimento di un livello di spese di funzionamento (comprese quelle di personale) che garantisca in ogni caso il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Per le società individuate nel settore delle “Altre società controllate”, e quindi con riferimento a Autoporto S.p.A., Progetto formazione Scrl e Aosta Factor S.p.A.), gli obiettivi individuati da raggiungere sono:

- mantenimento nel 2022 e negli anni successivi del rapporto tra le spese di funzionamento¹¹ e il valore della produzione¹², rispetto a quanto registrato nel triennio precedente;
- esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all’art. 2427, comma 1, numero 13, del Codice civile e indicati in Nota integrativa, in modo tale da consentire l’invarianza della loro incidenza.

7. Gestione di personale in esubero

L’esigenza che il personale delle società a controllo pubblico non transiti alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica socia (se non a seguito di superamento di apposito concorso pubblico, come desumibile dall’art. 19, comma 8, TUSP per il caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi) ha indotto il legislatore a introdurre un’apposita disciplina per la gestione delle eventuali eccedenze di personale dipendente da società controllate, evenienza invero

¹¹ V. nota n. 8

¹² V. nota n. 9

ricorrente in un contesto storico di riduzione delle partecipazioni societarie per effetto dei limiti introdotti dal d.lgs. n. 175/2016 e dei conseguenti piani di riassetto delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni.

Per la gestione del personale in esubero, l'articolo 25 del TUSP ha previsto una mobilità tra società a controllo pubblico e, in particolare, la possibilità del ricollocamento, totale o parziale, presso altre società controllate attraverso una procedura gestita sia a livello regionale che statale. In proposito è previsto che *“entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (art. 25, comma 1, del TUSP)”*.

In merito a quanto disposto dal citato articolo 25 del TUSP, la Regione ha evidenziato che è stata effettuata, dalle diverse società controllate, la ricognizione finalizzata all'individuazione di eventuali eccedenze in materia di personale, specificando che tutte le società non hanno rilevato personale in esubero, fatta eccezione per la società Casinò de la Vallée S.p.A. che ha comunicato un'eccedenza di 16 unità. La Regione ha precisato che *“in mancanza di apposita disciplina applicabile (regolamento di cui all'articolo 25, comma 1, del TUSP)”,* tali lavoratori in eccedenza non *“risultano, allo stato, trasferibili in altra società controllata dalla Regione”*.

8. Risultati economici delle società a partecipazione regionale diretta

Il presente paragrafo ha l'obiettivo di illustrare, in termini generali, i risultati gestionali delle società partecipate direttamente, in ragione degli indubbi riflessi di ordine economico che queste possono avere sul bilancio dell'ente socio. Le elaborazioni sono effettuate sulla base dei dati forniti direttamente dalla Regione nelle schede trasmesse con la deliberazione di approvazione della revisione ordinaria e sono funzionali a rappresentare, per il biennio 2019/2020, un quadro dei risultati d'esercizio (utili/perdite) delle società osservate.


Preliminariamente, con la tabella seguente, vengono riepilogate le percentuali delle partecipazioni detenute nelle società; segue, poi, una rappresentazione grafica delle stesse.

Tab. n. 5 – Partecipazioni dirette – percentuali detenute.

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	% DETENUTA
FINAOSTA S.P.A.	100,00%
SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A.	100,00%
CASINO' DE LA VALLEE S.P.A.	99,96%
IN.VA. S.P.A.	75,00%
SITRASB S.P.A.	63,50%
SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D'AOSTA S.P.A.	100,00%
AEROPORTO VALLE D'AOSTA S.P.A.	49,00%
R.A.V. - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA S.P.A.	42,00%
SOCIETA' AUTOOSTRADE VALDOSTANE - S.A.V. S.P.A.	28,72%
VALECO S.P.A.	20,00%
ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE S.P.A. - IPLA S.P.A.	2,58%
SOCIETA' ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO S.P.A.	10,63%
CONSORZIO TOPIX - TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT	0,31%

Fonte: dati Regione Valle d'Aosta

Grafico n. 1 – Percentuali detenute.



Nella successiva tabella n. 6, sono evidenziati i **risultati d'esercizio**, al 31 dicembre 2020, delle 13 società a partecipazione diretta, confrontati con quelli registrati nel quinquennio precedente, in modo tale da fornire un quadro complessivo aggiornato.

Tab. n. 6. Risultati d'esercizio delle società a partecipazione diretta

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO				
	2016	2017	2018	2019	2020
FINAOSTA S.P.A.	3.474.278	5.642.871	1.927.470	2.852.561	388.494
SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A.	270.767	294.527	376.806	225.659	38.198
CASINO' DE LA VALLEE S.P.A.	-46.590.383	-21.533.737	-55.116.395	13.543.624	-7.077.604
IN.VA. S.P.A.	418.213	656.668	560.137	240.682	465.208
SISTRASB S.P.A.	2.151.653	3.825	1.685.519	1.761.866	-3.629.509
SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D'AOSTA S.P.A.	5.229	6.903	4.931	5.523	5.992
AEROPORTO VALLE D'AOSTA S.P.A.	11.017	-45.713	-3.541	9.323	15.900
R.A.V. - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA S.P.A.	-4.349.495	52.484.633	-1.842.896	-44.459	-4.905.887
SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.A.V. S.P.A.	17.517.406	18.841.301	17.417.154	11.230.663	-900.956
VALECO S.P.A.	984.477	724.495	251.611	727.226	-215.703
ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE S.P.A. - IPLA S.P.A.	10.228	6.374	327.966	81.865	136.963
SOCIETA' ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO S.P.A.	12.633.778	12.451.026	11.437.719	11.059.001	10.564.870
CONSORZIO TOPIX - TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT	21.240	19.921	20.514	2.158	57.858

La maggior parte delle società registra un risultato d'esercizio positivo, fatta eccezione per Casino' de La Vallée, con una perdita di 7,077 milioni di euro, e SISTRASB S.p.A., con una perdita pari a circa 3,63 milioni di euro.

Come già evidenziato nel corso della presente relazione, R.A.V. registra perdite su quattro degli esercizi considerati, che nel 2020 risultano pari a circa 4,90 milioni di euro. Perdite registrano, ma solo nell'esercizio 2020, la società S.A.V. S.p.A. (euro 900.056) e la società Valeco S.p.A. (215.703 euro).

La Sezione ha, quindi, esaminato i costi del personale, sempre con riferimento alle sole partecipazioni dirette detenute nelle società di cui la Regione ha deliberato il mantenimento.

I dati sono riepilogati nella tabella seguente

Tab. n. 7 – Costi del personale

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	2019	2020	Valore assoluto 2019-2020	% incremento decremento dei costi
FINAOSTA S.P.A.	7.195.542	7.141.975	-53.567	-0,74%
SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A.	7.605.006	6.842.069	-762.937	-10,03%
CASINO' DE LA VALLEE S.P.A.	30.708.516	16.420.496	-14.288.020	-46,53%
IN.VA. S.P.A.	10.884.596	11.583.255	698.659	6,42%
SITRASB S.P.A.	3.704.777	3.380.351	-324.426	-8,76%
SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D'AOSTA S.P.A.	212.865	204.904	-7.961	-3,74%
AEROPORTO VALLE D'AOSTA S.P.A.	1.264.049	1.330.057	66.008	5,22%
R.A.V. - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA S.P.A.	4.088.334	4.029.571	-58.763	-1,44%
SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.A.V. S.P.A.	9.025.318	8.405.692	-619.626	-6,87%
VALECO S.P.A.	1.854.585	714.196	-1.140.389	-61,49%
ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE S.P.A - IPLA S.P.A.	2.318.626	2.272.067	-46.559	-2,01%
SOCIETA' ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO S.P.A.	7.635.461	7.643.061	7.600	0,10%
CONSORZIO TOPIX - TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT	1.425.450	1.440.090	14.640	1,03%

Fonte: dati forniti dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

La Sezione osserva una generale riduzione dei costi sostenuti al 31 dicembre 2020 rispetto al 2019 dalle società partecipate direttamente, fatta eccezione per 4 società:

- 1) INVA S.p.A., con un incremento di euro 698.659 (6,42%);
- 2) Aeroporto Valle d'Aosta, con un aumento pari a euro 66.008 (5,22%);
- 3) Sistrab, con un lieve incremento di 7.600 euro (0,10%);
- 4) Consorzio TOPIX, per il quale si registra un incremento di 14.640 euro (1,03%).

9. Considerazioni conclusive

La Sezione, in continuità con i precedenti referti sulle revisioni ordinarie, accerta un grado di conformità al TUSP apprezzabile.

La generale coerenza tra la riscontrata sussistenza dei presupposti ex art. 20 del TUSP e le correlate azioni di razionalizzazione poste in essere consentono di confermare che la situazione è nel complesso positiva.

Al riguardo, in sede di controdeduzioni, la Regione ha specificato che vi è stata una *“maggiore attenzione del Governo regionale al proprio sistema delle partecipazioni societarie”* che ha condotto la Giunta regionale, attraverso atti di riorganizzazione del proprio apparato amministrativo, alla creazione di una struttura dirigenziale apposita con specifiche competenze in materia di partecipazioni regionali al fine di *“far fronte, in modo più efficace e oculato, agli adempimenti normativi richiesti dalla normativa vigente in materia”*.

Con riferimento alle osservazioni formulate con deliberazione n. 7/2021, relativa all'esame delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, detenute dalla Regione al 31 dicembre 2019, la Sezione rileva che le stesse sono state recepite e che, generalmente, sono stati adottati i necessari adeguamenti al dettato normativo del TUSP.

Permane la criticità della presenza di un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, riscontrata in alcune società idroelettriche, anche se in un numero inferiore di società rispetto agli scorsi anni. Si tratta, in particolare, di società che afferiscono al Gruppo C.V.A. Tali società risultano essere la società C.V.A. Eos S.r.l. (ex CVA Vento S.r.l.), che ha provveduto nel 2021 ad assumere tre unità di personale nel 2021, la società Le Brasier S.r.l., la società Valdigne Energie S.r.l. e la società Telcha S.r.l..

In sede di controdeduzioni, con riguardo alle tre ultime società, la Regione ha ulteriormente motivato le proprie scelte, specificando, per quanto riguarda la Valdigne Energie S.r.l., che il gruppo CVA *“ha ridotto la composizione dell'organo amministrativo, prevedendo la figura dell'amministratore unico dal 01/01/2020. A fronte di una valutazione in termini di economicità ed efficienza, la società, anziché gestire direttamente, attraverso l'assunzione di nuovo personale, i servizi di gestione dell'impianto, ha inteso esternalizzare gli stessi. A ciò si aggiunga che i servizi amministrativi vengono effettuati dal socio unico CVA.”*

Relativamente a Le Brasier S.r.l. e Telcha S.r.l., la Regione, pur condividendo i rilievi formulati dalla Sezione, evidenzia di essere socio di minoranza delle due Società e aggiunge che la società Telcha S.r.l. *“ha comunicato di aver assunto 7 unità di personale, nel corso del secondo semestre dell’anno 2021”*.

La Sezione prende atto, oltre che delle nuove informazioni fornite dalla Regione in sede di controdeduzioni, delle scelte attuate dalla medesima, ampiamente illustrate nel presente referto, relativamente alla strategia energetica regionale che prevede l’utilizzo delle fonti rinnovabili e il riconoscimento del ruolo fondamentale della C.V.A. S.p.A. in questo settore, come da ultimo riaffermato con la legge regionale n. 26/2021.

Dall’esame dei risultati economici illustrati nel referto, è emerso che le società del Gruppo C.V.A. registrano risultati d’esercizio positivi nel 2019 e nel 2020, fatta eccezione per la società Le Brasier S.r.l.

Al riguardo, in sede di controdeduzioni, la Regione ha tenuto a precisare che la presenza di risultati di esercizio negativi sono dovuti al *“genere di attività esercitata dalla società, comunque strategica, all’interno del Gruppo CVA. Invero, Le Brasier s.r.l. gestisce l’impianto di teleriscaldamento sito a Morgex e, per il perseguitamento del suo oggetto sociale, svolge attività nel settore energetico tramite l’utilizzo di un impianto di teleriscaldamento alimentato da biomassa legnosa vergine. Come comunicato dalla Società a seguito della richiesta di specifici chiarimenti, le citate chiusure in perdita sarebbero, anche, la conseguenza di temperature anomale riscontrate durante le ultime stagioni invernali, di un minor utilizzo delle seconde case a causa delle restrizioni alla libertà di circolazione per il contenimento della pandemia di Covid-19 (che ha comportato ricadute anche sul piano finanziario societario, in quanto a causa di ciò la Società non ha potuto contenere l’utilizzo degli affidamenti bancari né gli oneri finanziari) e, infine, di un incremento delle manutenzioni su impianti e macchinari che ha limitato la redditività aziendale. Si rileva, in ogni caso, il limitato importo delle perdite (per il 2019 pari a 23.093 euro e, per il 2020, pari a 19.772 euro), rispetto a un valore della produzione totale pari ad euro 1.518.626 nel 2019 e pari ad euro 1.427.293 nel 2020”*.

La Sezione ha ritenuto di dedicare uno specifico approfondimento ai risultati d’esercizio dell’ultimo quinquennio delle società a partecipazione diretta, riscontrando che la maggior parte delle stesse registra risultati positivi. Relativamente alle società per le quali si sono registrati risultati negativi, Casinò de la Vallée, SITRASB S.p.A., R.A.V. S.p.A., S.A.V. S.p.A. e Valeco S.p.A, in sede di controdeduzioni, la Regione ha tenuto a precisare alcuni aspetti.

In particolare, per quanto riguarda Casinò de la Vallée S.p.A., ha ribadito che la società *“ricade nella previsione di cui all’articolo 26, comma 12-sexies del TUSP, ai sensi del quale le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e) non si applicano alle partecipazioni in società che risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco sulla base della legislazione vigente”*, aggiungendo che *“la stessa sta dando esecuzione al piano concordatario in continuità, così come omologato, in data 26 maggio 2021, dal Tribunale di Aosta”*. La Regione precisa, inoltre, che SITRASB S.p.A. ha subito *“una flessione degli introiti da pedaggio del 42,24%”* a causa delle restrizioni alla libertà di circolazione disposte dal Governo italiano e da quello regionale per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Per ciò che riguarda, oltre a SISTRASB, anche le società RAV S.p.A., SAV S.p.A. e Valeco, la Regione, sempre in sede di controdeduzioni, ha evidenziato che *“le società in esame gestiscono servizi di interesse generale”* e che *“ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera e) non possono trovare applicazione nei confronti di dette società (esercitando, per l’appunto, un’attività di servizio di interesse generale) le disposizioni che prevedono la predisposizione di piani di razionalizzazione qualora, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino che le società abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*. La Regione, inoltre, con specifico riferimento a RAV S.p.A. e SAV S.p.A., ha sottolineato che le stesse sono società delle quali non detiene il controllo e aderendo al rilievo espresso dalla Sezione ha specificato di aver invitato le stesse ad adottare *“politiche di razionalizzazione dei costi, con l’opportuna indicazione che le stesse non dovranno, comunque, comportare una riduzione delle spese necessarie per l’investimento e la manutenzione/ripristino delle infrastrutture stesse”*.

Da ultimo la Sezione rileva che le società che gestiscono gli impianti a fune - oggetto di approfondimento – evidenziano risultati d’esercizio positivi, con una progressiva riduzione dei costi sostenuti per il personale.

Allegato

Allegato

Elenco delle partecipazioni detenute dalla Regione

n. progressivo	Denominazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinqueis)	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione	Modalità (razionalizzazione)
PARTECIPAZIONI DIRETTE										
DIR_1	Finaosta S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
DIR_2	Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
DIR_3	Casino' de la Vallée S.p.A.	no	no	no	no	si	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
DIR_4	In.Va. S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
DIR_5	S.I.T.R.A.S.B. - Società italiana per il traforo del Gran San Bernardo S.p.a.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
DIR_6	Servizi Previdenziali VDA	no	no	no	si	no	no	no	RAZIONALIZZAZIONE	Fusione della società per incorporazione in altra società (Fusione con la società INVA)
DIR_7	Aeroporto Valle d'Aosta - Avda S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
DIR_8	R.A.V. S.p.a. - Raccordo autostradale Valle d'Aosta	no	no	no	no	si (ma servizio di interesse generale)	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
DIR_9	S.A.V. S.p.A. Società autostrade Valdostane S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
DIR_10	Valeco S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
DIR_11	I.P.L.A. S.p.a.	no	no	no	no	no	no	no	RAZIONALIZZAZIONE	Cessione della partecipazione a titolo oneroso
DIR_12	Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco - SITMB S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
DIR_13	Consorzio Topix -Torino e Piemonte exchange point	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	

n. progressivo	Denominazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinque)	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione	Modalità (razionalizzazione)
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 1° liv. (tramite Finaosta S.p.A.)									
IND_1	Aosta Factor S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_2	Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_3	Cervino S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_4	C.V.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_5	Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_6	Funivie Monte Bianco S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_7	Funivie Piccolo S.Bernardo S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_8	Industria Servizi ecologici - Iseco S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_9	Monterosa S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_10	Pila S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_11	Progetto Formazione S.c.r.l.	si	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_12	S.I.V. - Société Infrastructures Valdôtaines	no	no	no	no	non indicato	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_13	Sima S.p.A.	si	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_14	Struttura Valle d'Aosta S.p.A.	no	no	no	no	si	no	no	RAZIONALIZZAZIONE	Piano di risanamento
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 1° liv. (tramite S.I.T.R.A.S.B. S.p.A.)									
IND_15	Sisex S.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	

n. progressivo	Denominazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinque)	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione	Modalità (razionalizzazione)
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 1° liv. (tramite In.Va.S.p.A.)									
IND_28	Consorzio Topix -Torino e Piemonte exchange point	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2° LIV. (tramite AOSTA FACTOR S.p.A.)									
IND_27	Alpifidi s.c. (ex Valfidi s.c.)	no	no	no	no	si	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2° LIV. (tramite C.V.A.)									
IND_20	C.V.A. Eos S.r.l. (ex C.V.A. Vento s.r.l.)	no	si	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_19	C.V.A. Energie s.r.l.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_21	Deval S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_22	Le Brasier S.r.l.	no	si	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_23	Telcha S.r.l.	no	si	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_24	Valdigne Energie s.r.l.	no	si	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2° LIV. (tramite Courmayeur Mont Blanc Funivie)									
IND_9	Monterosa S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_10	Pila S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2° LIV. (tramite Monterosa S.p.A.)									
IND_10	Pila S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2° LIV. (tramite Cervino S.p.A.)									
IND_18	Air Zermatt A.g. (società estera)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_9	Monterosa S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_10	Pila S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	

n. progressivo	Denominazione	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinque) (Art. 20 c. 2 lett. E)	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione	Modalità (razionalizzazione)
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2° LIV. (tramite Funivie Piccolo S.Bernardo)									
IND_10	Pila S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_17	Reveal La Thuile S.c.r.l.	no	si	no	si	no	no	no	RAZIONALIZZAZIONE	
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 2° LIV. (tramite Funivie Monte Bianco S.p.A.)									
IND_10	Pila S.p.A.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
	PARTECIPAZIONI INDIRETTE 3° LIV. (tramite C.V.A. Energie s.r.l.)									
IND_26	Società Cooperativa Elettrica Gignod s.r.l.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
IND_16	Coop. Forza e Luce di Aosta	no	si	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	

